339/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79460** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Paolo Celli (c.f. CLLPLA64A25H501Q) del Foro di Roma,

contro

- **Ministero della difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **Inps** – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 16 luglio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Romano Pomarici, su delega dell'avv. Paolo Celli per il ricorrente, la dott.ssa Marianna Pacelli per il Ministero della difesa, l'avv. Andrea Botta, su delega dell'avv. Filippo Mangiapane per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 22 giugno 2022 il sig. XX, già luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, chiedeva di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte (in particolare, "uncoartrosi cervicale, spondilosi diffusa dorso-lombare" e "gonartrosi bilaterale con impegno funzionale"), ritenute ascrivibili alla ottava e settima categoria della Tabella A allegata al d.p.r. n. 834/1981, ai fini del riconoscimento delle prestazioni connesse alla domanda di equo indennizzo e di pensione privilegiata, con l'incremento della retribuzione pensionabile ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

Richiamati i servizi svolti e le usuranti condizioni alle quali era stato esposto durante la propria vita lavorativa, affermava di aver presentato in data 19 dicembre 1999 e 19 giugno 2003 distinte domande di riconoscimento di dipendenza della malattia da causa di servizio, con richiesta di concessione dell'equo indennizzo, producendo documentazione medica. Il Comitato di verifica delle cause di servizio (nel prosieguo, CVCS), con pareri del 13 novembre 2007 e 10 dicembre 2008, aveva giudicato le infermità non dipendenti da causa di servizio. In conformità a tali pareri, il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare aveva emanato decreto n. 1727/N del 21 aprile 2010.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente precisava che la Commissione medico ospedaliera di Roma (nel prosieguo, CMO) aveva giudicato le patologie "uncoartrosi cervicale, spondilosi diffusa dorso-lombare" e "gonartrosi bilaterale con impegno funzionale" ascrivibili alla ottava categoria della Tabella A, rispettivamente con verbali del 27 novembre 2001 e del 23 giugno 2005. Con verbale del 29 gennaio 2007 aveva giudicato la "spondilosi diffusa con discopatie multiple con impegno funzionale" ascrivibile alla settima categoria della Tabella A e con verbale del 26

settembre 2016 l'infermità "ipertensione arteriosa con danno d'organo" ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A.

Il ricorrente aveva presentato istanza di rivalutazione della dipendenza da causa di servizio alla propria Amministrazione in data 15 novembre 2021 e all'Inps in data 26 gennaio 2022, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, producendo a tal fine relazione medico legale di parte del dott. Felice Amantea del 13 ottobre 2021 attestante l'affermata dipendenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Affermava la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti trattandosi di accertamento della dipendenza da causa di servizio avente ripercussioni sul trattamento pensionistico privilegiato.

In via istruttoria chiedeva l'acquisizione dell'interrogatorio formale del Ministro della difesa *pro tempore* e della prova testimoniale della propria moglie, nonché CTU medico legale e ordine di esibizione in ordine alle attività svolte.

2. Il 31 ottobre 2022 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa che contestava le argomentazioni di parte ricorrente.

Eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda di equo indennizzo e l'inammissibilità

del ricorso per la mancanza della domanda amministrativa di pensione di privilegio.

Nel merito affermava l'infondatezza del ricorso, contestando tutte le argomentazioni del ricorrente.

3. Il 26 gennaio 2023 si costituiva in giudizio l'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione del giudice contabile in merito alla domanda di equo indennizzo e di rivalutazione del TFS.

Rilevava che la domanda di pensione privilegiata, pervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso stesso, non poteva essere utilmente istruita non essendo pervenuta alcuna documentazione né l'esito della visita.

Affermava l'infondatezza del ricorso, richiamando la disciplina applicabile e i provvedimenti del CVCS che avevano escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità.

In subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

4. Con ordinanza n. 49/2023 questa Sezione disponeva l'acquisizione di una CTU, a tal fine incaricando l'Ufficio medico legale presso il Ministero della

salute (nel prosieguo, UML) per "accertare se le patologie diagnosticate dalla CMO di Roma nei citati verbali, non ritenute dipendenti da fatti di servizio dal Comitato di verifica con i pareri resi(sebbene su domande dirette all'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo) siano dipendenti da causa di servizio, nel caso che occupa, ai fini della concessione del beneficio pensionistico privilegiato (richiesto con la domanda del 15.11.2021 stante anche l'unicità di tale accertamento).In caso di esito positivo, indicare l'ascrizione a categoria di pensione".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. In data 7 ottobre 2024 il ricorrente depositava ulteriore documentazione amministrativa e medica.

6. In data 20 novembre 2024 l'UML depositava il richiesto parere medico legale con il quale, analizzati i documenti in atti e valutati i fatti di causa nonché lo stato di servizio, concludeva ritenendo che "l'infermità uncoartrosi cervicale, spondilosi diffusa dorso-lombare e gonartrosi bilaterale con impegno funzionale clinicamente evidente non possano riconoscersi dipendente da causa o concausa di servizio" e, di conseguenza, non si esprimeva sulla categoria di pensione ascrivibile.

7. Il 30 maggio 2025 si costituiva in giudizio il

Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio.

In via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda di condanna alle prestazioni previdenziali connesse all'equo indennizzo in quanto concernenti il rapporto di lavoro la cui cognizione è devoluta, nel caso di specie, al Giudice ammnistrativo. Eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il Comitato partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio, restando estraneo al provvedimento finale, di competenza dell'Amministrazione di appartenenza del ricorrente. Nel merito affermava l'infondatezza del ricorso, mancando la prova del nesso di causalità della dipendenza tra le patologie lamentate e il servizio svolto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. All'udienza del 16 luglio 2025, come da verbale, sono comparsi l'avv. Pomarici per il ricorrente, la dott.ssa Pacelli per il Ministero della difesa e l'avv. Botta per l'Inps, che si sono riportati agli atti depositati.

All'esito della discussione, il giudizio è stato

trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, in seguito all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "uncoartrosi cervicale, spondilosi diffusa dorso-lombare" e "gonartrosi bilaterale con impegno funzionale", di cui egli risulta affetto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. In via preliminare deve essere accolta la richiesta di estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di verifica delle cause di servizio, in quanto privo di legittimazione passiva.

Detto Organo è infatti competente all'emissione del parere endoprocedimentale, preparatorio della successiva definizione dell'assetto degli interessi da parte dell'Amministrazione competente a pronunciare sull'istanza dell'interessato, e dunque è privo di legittimazione passiva nel presente giudizio.

3. In via pregiudiziale deve inoltre essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa

Corte in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, in relazione alla parte della domanda avente ad oggetto il diritto all'equo indennizzo e i diritti connessi. Infatti, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, l'equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego, non in quello previdenziale. Di conseguenza, la controversia a esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Nel merito il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

Preliminarmente occorre rammentare, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, che ai sensi dell'art. 64, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, "il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio". La medesima norma precisa che "per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi

di servizio" (comma 2) e che, "per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante" (comma 3).

Ai fini della concessione della pensione privilegiata, costituisce dunque presupposto necessario la dipendenza dell'infermità da fatti di servizio, che ne siano stati causa diretta o, quanto meno, concausa efficiente e determinante.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sulla base della consolidata giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, Sez. Puglia, sent. 358/2020 e giurisprudenza ivi citata), costituiscono fatti di servizio rilevanti quegli eventi e quelle circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto interessato, che siano stati causa diretta o, quantomeno, causa efficiente e determinante dell'infermità contratta. Tale nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante, da accertare in concreto, può ritenersi sussistente quando il processo genetico o evolutivo dell'infermità sia influenzato da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio stesso. L'eventuale carattere endogeno-costituzionale dell'infermità o la predisposizione organica del soggetto non sono di per sé ostativi al riconoscimento del beneficio qualora il

servizio svolto abbia determinato l'insorgenza della malattia o il suo aggravamento. In particolare, il rapporto di causalità efficiente e determinante richiesto dalla norma esprime una relazione di idoneità del servizio svolto a incidere sull'infermità con riguardo sia alle condizioni soggettive dell'interessato sia a quelle oggettive di svolgimento del servizio stesso. Dunque, per porsi in termini di fattore causale o almeno concausale, tale servizio deve avere inciso in maniera specifica e determinante e deve assumere un ruolo tale per cui, senza di esso, l'infermità non sarebbe insorta o non si sarebbe aggravata (c.d. "rischio specifico"), non essendo invece sufficiente che si ponga in termini di mera occasionalità (c.d. "rischio generico").

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., tutti gli elementi relativi alla sussistenza dei presupposti per poter godere del beneficio (quindi l'infermità o la lesione, i fatti di servizio e il rapporto causale tra di essi) devono essere provati dal soggetto che ne richiede il riconoscimento. In particolare, con riguardo ai fatti di servizio, è onere dell'interessato provare quali siano i profili del servizio espletato ai quali, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possa essere

attribuito un ruolo causale o concausale nella determinazione della sofferta patologia.

Ciò premesso, alla luce della documentazione prodotta in atti e dei pareri medici acquisiti, non risulta sussistente né provato il dedotto rapporto di causalità o concausalità tra il servizio prestato e le patologie indicate in atti. Dunque, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di cui all'art. 64, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nella fattispecie in esame, il parere medico legale emesso dall'UML quale CTU incaricato da questa Sezione, dopo aver richiamato la documentazione medica e amministrativa in atti, con particolare riguardo alle risultanze dell'attività di servizio e alle patologie in questione, ha ritenuto di escludere la dipendenza da causa di servizio delle patologie stesse. La perizia depositata dall'UML, con motivazioni e argomentazioni del tutto esaustive e convincenti, coerenti con gli atti di causa e prive di vizi logici, ha escluso la sussistenza dell'addotta dipendenza da causa di servizio delle infermità del ricorrente, sulla base dell'esame delle caratteristiche specifiche delle patologie, dei relativi fattori eziologici e delle attività di servizio svolte dal ricorrente. Tali

conclusioni possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante.

In particolare, l'UML ha descritto le caratteristiche e l'eziologia delle patologie in questione. Ha evidenziato la natura di patologia degenerativa dell'artrosi cervicale (o uncoartrosi o spondilouncoartrosi), dovuta alla progressiva usura delle articolazioni e cartilagini cervicali, evidenziando che "la cartilagine perde le sue caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni da movimento e da carico a causa di vari fattori: età, sesso, tipo di lavoro svolto, sovrappeso e obesità, alterazioni come ginocchio valgo e varo, squilibrio metabolico" e precisando che, generalmente, essa è la conseguenza fisiologica dell'invecchiamento della colonna vertebrale. Ha sottolineato che "l'artrosi può comparire anche prima dei 30 anni: in questo caso, le cause responsabili della patologia possono essere debolezza congenita delle cartilagini o tensione muscolare eccessiva e prolungata". In merito alla spondilosi lombare ha chiarito che essa "consiste in una condizione degenerativa della colonna vertebrale in cui le vertebre scivolano una sull'altra a causa della ruvidità delle faccette articolari". Infine, ha chiarito che la gonartrosi, ovvero l'artrosi del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ginocchio, "è una patologia cronica che si sviluppa a livello articolare e presenta lesioni degenerative a carico della cartilagine articolare che provocano progressivamente dolore, difficoltà nei movimenti e, in casi più severi, deformazione dell'articolazione stessa. La gonartrosi coinvolge abitualmente pazienti di età avanzata, ma può colpire anche persone più giovani, magari precedentemente soggette a traumi del ginocchio o interventi chirurgici". Essa è in genere il risultato della combinazione di più fattori, infatti, oltre che dalla naturale degenerazione dei tessuti provocata dall'invecchiamento, è causata da "sovrappeso, predisposizione genetica, ripetuti traumi gravi, interventi chirurgici di rimozione del menisco, patologie reumatologiche, malformazioni ossee (ginocchio valgo o varo)". Ciò premesso, l'UML ha affermato che i fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale sono rappresentati da movimentazione manuale di carichi, WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo), posture incongrue (fisse/protratte), movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco, precisando che le problematiche del rachide vengono associate e considerate dipendenti da continue vibrazioni subite nel corso dell'attività lavorativa, ma tali

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

condizioni sono specifiche solo di alcune attività lavorative. Ha al riguardo rilevato che nessuna di tali attività lavorative "è stata svolta dal ricorrente né vengono riportati e/o denunciati nella documentazione sanitaria/militare eventi acuti e/o traumatici avvenuti in servizio e/o per servizio che potrebbero aver determinato un'alterazione anatomo-funzionale del rachide". Dunque, "dalla documentazione in atti non risulta che il ricorrente sia stato sottoposto per motivi di servizio a situazioni acute e/o croniche tali da poter assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti nel determinismo dell'infermità relative al rachide". Infatti "i rapporti informativi elaborati sul conto dell'interessato non evidenziano lo svolgimento di attività particolarmente gravose e specifiche, ma, semplicemente, riferiscono normali servizi d'istituto".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'UML ha altresì precisato che "nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerarsi fattore generativo della malattia possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e

momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare", escludendo "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel caso in cui non siano individuabili fatti di servizio eccezionalmente gravosi rispetto agli ordinari compiti di istituto". Infatti, "in materia di malattie professionali, ai fini della prova del nesso causale tra malattia e svolgimento del servizio, (deve) essere applicato il criterio della probabilità qualificata", nel senso che "il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (…), è necessario pur sempre che si tratti di «probabilità qualificata», da verificarsi attraverso ulteriori elementi (…), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. In considerazione dell'oggettiva complessità della questione nonché della presenza in atti di pareri medici contrastanti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31,

comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione,

- dichiara l'estromissione del Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di verifica delle cause di servizio;

- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo in relazione alla parte della domanda concernente l'equo indennizzo e le prestazioni connesse;

- respinge il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 16 luglio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.07.2025 10:58:01
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03